








VERBALE D'INTESA

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali,

CONCORDANO

sull'allegata "Ipotesi di interpretazione autentica dell'art. 102, comma 3, del CCNL del comparto agenzie fiscali 2002-2005", che costituisce parte integrante del presente verbale, da sottoporre al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dell'atto di indirizzo all'ARAN ed il successivo avvio della procedura negoziale.

Roma, 8 aprile 2015

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
	FP CGIL 
	CISL FP 
	UIL PA 
	FED: CONFSAI/SALFI 
	USB PI/RDB PI 
	FLI 

**IPOTESI DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 102, COMMA
3, DEL CCNL DEL COMPARTO AGENZIE FISCALI 2002-2005**

1. In applicazione del CCNL comparto ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, il contratto integrativo del Ministero delle Finanze, sottoscritto il 16 febbraio 2000, aveva previsto procedure interne per il passaggio di personale dalle posizioni B1, B2 e B3 dell'ex area B (oggi area II) alla posizione iniziale C1 dell'ex area C (oggi area III).
2. Con accordo sindacale del 1° agosto 2003, che riguardava sia il Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali che le Agenzie fiscali, veniva disposto che il personale partecipante a dette procedure e inquadrato nella posizione economica B3 era ammesso a partecipare, anche in soprannumero, al percorso formativo di qualificazione e aggiornamento professionale e al conseguente esame finale.
3. L'accordo venne stipulato a seguito della giurisprudenza della Corte Costituzionale in base alla quale venivano considerate incostituzionali le norme di legge che consentivano il passaggio alla qualifica superiore attraverso un "doppio salto" di qualifica.
4. A conclusione della procedure concorsuali, le graduatorie di merito furono impugnate da alcuni dipendenti B2 che si erano trovati posposti, nelle graduatorie finali di merito, ai dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso di formazione per effetto del predetto accordo sindacale.
5. Al termine dei contenziosi, all'inizio di esito contrario, promossi dagli interessati i dipendenti B3 ammessi in soprannumero al percorso formativo e all'esame finale e inquadrati dal 2007 nell'area superiore dopo la sottoscrizione dei contratti individuali non avrebbero più titolo giuridico all'inquadramento acquisito.
6. In relazione alle finalità di salvaguardia di imprescindibili necessità funzionali, nonché di tutela dei legittimi affidamenti degli interessati, ed evitare che vada disperso un patrimonio di esperienza e competenza professionale acquisite in otto anni di lavoro nell'area superiore, l'ARAN avvierà la procedura negoziale per l'interpretazione autentica dell'art. 102, comma 3, del CCNL del comparto agenzie fiscali 2002-2005. Tale disposizione andrà interpretata nel senso che essa dispiega i propri effetti, per le finalità e le caratteristiche comuni alle fattispecie considerate, anche in ordine a inquadramenti nell'area superiore intervenuti in esito al superamento di concorsi interni e alla stipula dei relativi contratti individuali di assunzione, sulla base di procedure previste dal CCNL comparto ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

7. L'inquadramento del personale oggetto della predetta norma di interpretazione autentica deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e nel rispetto delle relative procedure autorizzatorie.



R. Banti



Guido



Guido

